

AVVISO n.14598

24 Agosto 2011

**SeDeX – INV.
CERTIFICATES**

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto dell'Avviso : BANCA ALETTI & C
Oggetto : Inizio negoziazione 'Investment Certificates – Classe B' 'BANCA ALETTI & C' emessi nell'ambito di un Programma

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari: **Planar di tipo Quanto su indice S&P 500 Protezione 90%, Partecipazione 110% - 29.05.2015**

Emittente: **BANCA ALETTI & C**

Rating Emittente:

Società di rating	Long term	Data report
Moody's		-
Standard & Poor's	A-	06/05/2011
Fitch		-

Oggetto: **INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA**

Data di inizio negoziazioni: **25/08/2011**

Mercato di quotazione: **Borsa - Comparto SEDEX "Investment Certificates - Classe B"**

Orari e modalità di negoziazione: **Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.5 delle Istruzioni**

Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione: **Banca Aletti & C. S.p.A.
Member ID Specialist: MM0580**

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Planar di tipo Quanto su indice S&P 500 Protezione 90%, Partecipazione 110% - 29.05.2015

Tipo di liquidazione: **monetaria**

Modalità di esercizio: **europeo**

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 25/08/2011, gli strumenti finanziari "Planar di tipo Quanto su indice S&P 500 Protezione 90%, Partecipazione 110% - 29.05.2015" (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Estratto del prospetto di quotazione dei Securitised Derivatives

Num. Serie	Codice Isin	Local Market TIDM	TIDM	Short Name	Long Name	Sottostante	Strike	Data Scadenza	Valore Nominale	Quantità	Lotto Negoziazione	EMS	Partecipazione Up %	Secondo Strike	Livello Protezione %	Livello Iniziale
1	IT0004722291	AL2229	X9K9	AL2229SP500PAR	ALSP500CCPPAR1345,2P110%QE290915	S&P 500	1345,2	29/09/15	100	35000	1	28	110	1210,68	90	1345,2

BANCA ALETTI & C. S.p.A.

*in qualità di emittente e responsabile del collocamento
del Programma di offerta al pubblico e/o di quotazione dei certificate*

“PLANAR”

e

“PLANAR DI TIPO QUANTO”

CONDIZIONI DEFINITIVE DI QUOTAZIONE

“Planar di tipo Quanto su indice S&P 500 Protezione 90%, Partecipazione 110% - 29.05.2015”

Le presenti Condizioni Definitive di Quotazione sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE (la “**Direttiva sul Prospetto Informativo**”) e al Regolamento 2004/809/CE, e si riferiscono al Prospetto di Base relativo ai “Planar Certificates” (i “**Certificati**” o i “**Planar**”) e ai “Planar Certificates di Tipo Quanto” (i “**Certificati Quanto**” o i “**Planar di Tipo Quanto**”), depositato presso la CONSOB in data 4 marzo 2011 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 11012851 del 23 febbraio 2011, e presso Borsa Italiana S.p.A., a seguito del giudizio di ammissibilità rilasciato con provvedimento n. 4540 del 20 marzo 2006, successivamente confermato con provvedimento n. LOL - 000632 del 23 febbraio 2011.

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive di Quotazione non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Le presenti Condizioni Definitive di Quotazione unitamente al Prospetto di Base, sono a disposizione del pubblico presso la sede operativa dell’Emittente in Milano, Via Roncaglia, 12, presso Borsa Italiana S.p.A. e sono consultabili sul sito web dell’emittente www.aleticertificate.it.

Le presenti Condizioni Definitive di Quotazione e le relative tabelle allegate (le “**Tabelle**”) devono essere lette unitamente al Prospetto di Base (che incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione), al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente e sui Certificati di cui alle presenti Condizioni Definitive.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Borsa Italiana S.p.A. e alla CONSOB in data 23 agosto 2011.

1. FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio collegati all'acquisto dei Certificati emessi dall'Emittente nell'ambito del Programma e denominati "Planar" e "Planar di tipo Quanto"

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito in altre sezioni del Prospetto.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente ai fattori di rischio contenuti nel Documento di Registrazione incluso mediante riferimento. Si invitano quindi gli investitori a valutare il potenziale acquisto dei Certificati alla luce di tutte le informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nella Nota di Sintesi, nel Documento di Registrazione nonché nelle presenti Condizioni Definitive.

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'Investitore è ostacolato dalla loro complessità.

L'Investitore e l'Intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'Investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento e alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati, di questo ultimo.

I rinvii a sezioni, capitoli, paragrafi si riferiscono alle sezioni, ai capitoli ed ai paragrafi della Nota Informativa.

Avvertenza

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti soltanto dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati presenta caratteristiche che per molti investitori non sono appropriate.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento e alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Prima di effettuare qualsiasi operazione è opportuno che l'investitore consulti i propri consulenti circa la natura e il livello di esposizione al rischio che tale operazione comporta.

1.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche dei Certificati

Le presenti Condizioni Definitive sono relative ad un programma d'emissione di certificati emessi da Banca Aletti S.p.A. (di seguito il "**Programma**"). Detti certificati (di seguito i "**Certificati**") sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati sotto forma di titoli negoziabili che fanno parte della categoria degli *investment certificates* e permettono all'investitore di

partecipare alla performance dell'Attività Sottostante. L'investimento nei Planar espone l'investitore al rischio di perdere l'intero capitale investito.

I Planar sono prodotti derivati di natura opzionaria che conferiscono al portatore il diritto di ricevere alla loro scadenza l'Importo di Liquidazione, se positivo, a seguito dell'esercizio automatico da parte dell'Emittente (esercizio "europeo").

L'acquisto di un Certificato rappresenta un investimento altamente volatile. L'investitore deve tenere presente che potrà perdere l'intera somma utilizzata per l'acquisto del Certificato più le commissioni.

Alla scadenza i Certificati danno il diritto di percepire un importo (**"Importo di Liquidazione"**) il cui ammontare dipende dalla *performance* positiva del Sottostante (pari al rialzo registrato dal Sottostante alla scadenza). In particolare, in caso di performance positiva del Sottostante, l'Importo di Liquidazione è legato a tale performance positiva. Qualora invece, a scadenza, il valore del sottostante risulti compreso tra il suo valore iniziale ed il cosiddetto "Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al capitale investito. Infine, in caso di performance negativa del Sottostante, l'Importo di Liquidazione è legato a tale performance negativa, in modo meno che proporzionale per effetto del funzionamento tipico dei Planar. I Planar prevedono infatti un fattore moltiplicativo, sempre maggiore di 1, del valore finale del Sottostante tale per cui la performance del sottostante utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione è migliore delle performance effettivamente realizzata dal sottostante. Tale riduzione della perdita, diminuisce al diminuire del valore finale del sottostante. Nell'eventualità che il valore del Sottostante al Giorno di Valutazione sia pari a zero, il valore del Certificato sarà pari a zero.

I Planar sono del tipo "quanto" (i "Planar di tipo Quanto").

I Planar di tipo Quanto sono certificati il cui Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta del mercato di riferimento, permettendo quindi al portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni del tasso di cambio.

Il prezzo dei Certificati è influenzato, oltre che dal prezzo del Sottostante, anche dalla variazione di altri fattori rilevanti, quali la volatilità, i dividendi attesi, l'andamento dei tassi di interesse e del tasso di cambio (nel caso dei Planar Certificates ad eccezione di quelli il cui sottostante è espresso in Euro) e la durata residua.

L'Importo di Liquidazione

In particolare, i Certificati prevedono il pagamento, in seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza, di un Importo di Liquidazione determinato come segue:

Caso 1

Se l'indice o l'azione ha un valore inferiore al Livello di Protezione, il Certificato rimborsa una parte del capitale investito corrispondente al Sottostante Finale, in percentuale del Valore Iniziale, moltiplicato per il Rapporto Planar (1/Protezione).. In questo caso, per effetto del Rapporto Planar, sempre maggiore di uno, la perdita di valore dell'investimento è inferiore alla perdita di valore del sottostante.

In formula:

Importo di Liquidazione =

$$\left[\text{ValoreNominale} * \text{RapportoPlanar} * \left(\frac{\text{SottostanteFinale}}{\text{ValoreIniziale}} \right) \right] * \text{LottoMinimo}$$

Caso 2

Se l'indice o l'azione ha un valore compreso tra il Livello di Protezione ed il suo Valore Iniziale, il Certificato rimborsa l'intero capitale investito.

Importo di Liquidazione =

$$[\text{ValoreNominale} * 100\%] * \text{LottoMinimo}$$

Caso 3

Se l'indice o l'azione ha un valore superiore al suo Valore Iniziale, il Certificato rimborsa il capitale investito maggiorato della partecipazione al rialzo del sottostante rispetto al Valore Iniziale. La partecipazione potrà essere pari, superiore o inferiore a 100%.

In formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{ValoreNominale} * \left[1 + \text{Partecipazione} * \frac{(\text{SottostanteFinale} - \text{ValoreIniziale})}{\text{ValoreIniziale}} \right] * \text{LottoMinimo}$$

1.2 Esemplicazioni e scomposizione del prezzo dei Certificati

Nelle presenti Condizioni Definitive viene illustrata la scomposizione del prezzo dei Certificati, le esemplificazioni dei rendimenti e il punto di pareggio, unitamente ai relativi grafici illustrativi dell'andamento del Sottostante.

1.3 Fattori di rischio connessi ad un investimento nei Certificati

Rischio di credito per l'investitore

È il rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dai Certificati nei confronti degli investitori.

Per un corretto apprezzamento del "rischio di credito" in relazione all'investimento, si rinvia al Documento di Registrazione - incorporato nel presente Prospetto di Base mediante riferimento - ed, in particolare, al Capitolo 3 "Fattori di Rischio" dello stesso.

Rischio di perdita del capitale investito

L'investitore deve considerare che, ove il Sottostante scenda al di sotto del Livello di Protezione, realizzerà una perdita parziale del capitale investito, correlata alla diminuzione del valore del sottostante o, nell'ipotesi in cui il valore dell'attività sottostante sia pari a zero, di tutto il capitale investito nei certificati. L'investitore deve altresì tenere presente che tale perdita sarà comunque

più moderata rispetto a quella realizzata dal Sottostante, per l'effetto del Rapporto Planar. I Planar prevedono infatti un fattore moltiplicativo pari a 1,11, maggiore di 1, del valore finale del Sottostante, tale per cui la performance del sottostante utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione è migliore delle performance effettivamente realizzata dal sottostante. Tale riduzione della perdita diminuisce al diminuire del valore finale del sottostante.

Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Il merito di credito dell'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere ai propri impegni finanziari.

Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating ovvero dell'*outlook* attribuito all'Emittente può influire negativamente sul prezzo di mercato dei Certificati; tuttavia, un miglioramento del rating non diminuirebbe gli altri rischi di investimento correlati ai Certificati.

A tale riguardo, si rappresenta che in data 6 maggio 2011 l'Agenzia di Rating Standard & Poor's ha confermato a Banca Aletti il rating per i debiti a breve termine "A-2", il rating per i debiti a medio-lungo termine "A-", e l'*outlook* "negativo"¹. In data 16 maggio 2011 Fitch Rating ha attribuito a Banca Aletti il rating BBB+ e l'*outlook* stabile.

Non si può, peraltro, escludere che i corsi dei Certificati sul mercato secondario possano essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

Rischio di cambio

Per i Certificati Quanto la Divisa di Riferimento del Sottostante è sempre convenzionalmente l'Euro. In altre parole, i livelli dei Sottostanti espressi in divisa non Euro vengono convertiti in Euro sulla base di un Tasso di Cambio convenzionale pari a 1 punto indice = 1 Euro, o 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro. Pertanto, i Certificati Quanto non sono soggetti al rischio di cambio.

Rischio di Prezzo

L'investitore deve tenere presente che il Certificato è composto da più opzioni (come meglio descritto nel paragrafo relativo alle esemplificazioni). Di conseguenza, l'investitore deve considerare che l'eventuale prezzo rimborsato all'investitore per effetto della vendita del Certificato sul mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A. e/o presso altre borse valori europee dipende dal valore di ciascuna opzione. Difatti, prima della scadenza, una diminuzione del valore delle singole opzioni che compongono il Certificato può comportare una riduzione del prezzo del Certificato.

L'acquisto dei Certificati comporta altresì dei rischi legati alla loro struttura specifica. Fondamentalmente, oltre all'andamento del prezzo del sottostante, i fattori decisivi per l'evoluzione nel tempo del valore delle opzioni incorporate nel Certificato comprendono, (i) la volatilità, ovvero le oscillazioni attese del corso dei Sottostanti, (ii) il periodo di vita residua delle opzioni incorporate nei Certificati, (iii) i tassi di interesse sul mercato monetario, nonché, salvo eccezioni, (iv) i pagamenti dei dividendi attesi con riferimento all'attività sottostante.

¹ L'*outlook* indica una previsione, formulata dalla stessa agenzia di *rating*, circa le possibili evoluzioni future del livello di *rating* assegnato.

Persino quando, nel corso della durata del Certificato, il corso del Sottostante presenta un andamento favorevole, si può quindi verificare una diminuzione del valore del Certificato a seguito di tali fattori che incidono sul valore delle opzioni che lo compongono.

Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo “Esemplificazioni” in cui si illustra sinteticamente l’effetto che i fattori sopra richiamati producono di norma sul valore del Certificato.

Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante

Qualsiasi investimento nei Certificati comporta rischi connessi al valore dei Sottostanti. Si tratta, pertanto, di un investimento opportuno per investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dei Sottostanti.

Il rendimento dei Certificati dipende infatti dal valore assunto dai Sottostanti che può variare, in aumento od in diminuzione, in relazione ad una varietà di fattori tra i quali: il divario fra domanda ed offerta, fattori macroeconomici, l’andamento dei tassi di interesse, operazioni societarie, distribuzione dei dividendi, fattori microeconomici e contrattazioni speculative.

I dati storici relativi all’andamento dei Sottostanti non sono indicativi delle loro performance future. Cambiamenti nel valore del Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione dei Certificati, ma non è possibile prevedere se il valore del Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoziazione

L’Emittente non applica alcuna commissione di esercizio relativamente ai Certificati. Si rappresenta altresì che l’Emittente non applica alcuna commissione annua di gestione sui Certificati. Tuttavia i potenziali investitori nei Certificati dovrebbero tener presente che l’intermediario scelto per la negoziazione/esercizio potrebbe applicare commissioni di esercizio e/o di negoziazione. Conseguentemente, in tutti i casi in cui l’Importo di Liquidazione risulti inferiore alle commissioni di esercizio e/o di negoziazione applicate dall’intermediario, l’esercizio dei Certificati risulterà antieconomico per l’investitore. In tal caso, l’investitore può rinunciare all’esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all’Articolo 5 del Regolamento dei Certificati. Casi di questo genere, in cui l’investitore non ha alcun interesse pratico all’esercizio dei Certificati, attengono a rapporti giuridici tra soggetti estranei all’Emittente, rispetto ai quali lo stesso è terzo e non può in alcun modo influire.

Rischio connesso alla coincidenza dei Giorni di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari

Nel caso in cui l’attività sottostante sia rappresentata da un titolo azionario, ovvero da un indice azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che i Giorni di Valutazione possono essere fissate in corrispondenza delle date di pagamento dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l’indice azionario sottostante.

In tale situazione, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste - a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore osservato dell’attività sottostante (e dunque la risultante performance) potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione dei Certificati, i Giorni di Valutazione saranno fissati in modo da evitare che gli stessi corrispondano a date di pagamento dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

Rischio connesso all'assenza di garanzie relative ai Certificati

Il pagamento dell'Importo di Liquidazione è garantito unicamente dal patrimonio dell'Emittente.

I Certificati non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario di tutela dei depositi e dal fondo nazionale di garanzia.

Banco Popolare Società Cooperativa SCRL, società capogruppo dell'Emittente, non garantisce i pagamenti dovuti dall'Emittente in relazione ai Certificati.

Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

I Certificati non conferiscono al Portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere, al momento dell'esercizio dell'opzione, il pagamento dell'Importo di Liquidazione.

Parimenti, i Certificati non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento corrente. Conseguentemente, eventuali perdite di valore dei Certificati non possono essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari.

Rischio di liquidità

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'Investitore di vendere prontamente i Certificati prima della loro naturale scadenza ad un prezzo in linea con il valore teorico del titolo che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione; in considerazione del fatto che le richieste di vendita possono non trovare prontamente un valido riscontro. L'Investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve, pertanto, aver consapevolezza che l'orizzonte temporale dell'investimento, pari alla durata dei Certificati, deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione: (A) dei "Per Due Certificates" e "Per Due Certificates di tipo Quanto" con provvedimento n. 6602 del 1 marzo 2010, confermato con provvedimento n. LOL - 000632 del 23 febbraio 2011, (B) dei "Planar" e "Planar di tipo Quanto" con provvedimento n. 4540 del 20 marzo 2006, confermato con provvedimento n. LOL - 000632 del 23 febbraio 2011 e (C) degli "Up&Up" e "Up&Up di tipo Quanto" con provvedimento n. 5347 del 25 giugno 2007, confermato con provvedimento n. LOL - 000632 del 23 febbraio 2011.

Nel caso di negoziazioni svolte presso i mercati regolamentati, l'Emittente svolge anche funzioni di market maker e pertanto il conseguente conflitto di interesse è illustrato nel relativo fattore di rischio.

L'ammissione a quotazione non costituisce tuttavia una garanzia di un elevato livello di liquidità.

Ai sensi dell'articolo IA.5.1.10 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, non sono previsti obblighi di spread (differenziale massimo tra quotazione denaro e quotazione lettera) in relazione ai Certificati. Tale circostanza può avere impatto negativo sul prezzo ottenibile in fase di smobilizzazione dell'investimento e dunque sulla liquidità del titolo.

Rischio di conflitti di interesse

I soggetti coinvolti a vario titolo nell'emissione e nel collocamento dei Certificati possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'Investitore.

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo

L'Emittente opera in qualità di Agente per il Calcolo; l'Emittente si trova pertanto in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli sono di propria emissione.

Coincidenza dell'Emittente con il market-maker

L'Emittente è *market-maker* per i Certificati oggetto della Nota Informativa ammessi alla quotazione presso Borsa Italiana S.p.A. Ciò determina una situazione di conflitto di interessi in capo all'Emittente, in quanto l'Emittente, da un lato, decide il Prezzo di Emissione dei Certificati e, dall'altro, espone in via continuativa i prezzi di vendita e di acquisto dei medesimi Certificati per la loro negoziazione sul mercato secondario.

Rischio di operatività sul Sottostante

L'Emittente, o società del Gruppo, possono trovarsi ad operare, a diverso titolo, sul Sottostante. L'Emittente e/o tali soggetti possono, per esempio, intraprendere negoziazioni relative al sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti, ovvero effettuare operazioni di copertura. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, quindi, sui Certificati.

Controparti di copertura

L'Emittente potrebbe coprirsi dai rischi relativi all'emissione stipulando contratti di copertura con controparti sia esterne sia interne al Gruppo. Qualora la copertura avvenga con una controparte interna al Gruppo, ciò determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Rischio relativo all'introduzione di prodotti concorrenti

L'Emittente e/o tali soggetti possono emettere strumenti finanziari derivati, diversi dai Certificati, relativi al Sottostante, che concorrono con i Certificati e, per tale ragione, ne influenzano il valore.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interessi diversi da quelli descritti nel presente Prospetto di Base, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del periodo di offerta dei Certificati, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

Rischio relativo all'eventuale finanziamento

Nel caso in cui l'acquisto dei Certificati avvenga ricorrendo ad un finanziamento, se il mercato non incontra le aspettative dell'investitore, questi deve tenere presente che non solo potrà subire una perdita risultante dall'investimento nei Certificati ma dovrà altresì rimborsare il prestito ottenuto ed i relativi interessi senza poter fare affidamento sulla possibilità di rimborsare il prestito ottenuto attraverso i proventi derivanti dai Certificati. L'investitore deve quindi valutare attentamente la propria situazione finanziaria, così da accertarsi di essere in grado di corrispondere gli interessi sul prestito, e l'eventuale rimborso anticipato del capitale, anche in caso di perdite derivanti dall'investimento nei Certificati

Rischio di rettifica per effetto di eventi rilevanti

Nel caso di eventi rilevanti relativi al sottostante, l'Emittente avrà la facoltà di apportare delle rettifiche al Sottostante.

In particolare le rettifiche avranno luogo nei casi previsti dall'articolo 7 di ciascun Regolamento e comunque al fine di fare in modo che il valore economico dei Certificati resti quanto più possibile equivalente a quello che i Certificati avevano prima dell'evento rilevante.

Qualora non sia possibile compensare gli effetti dell'evento con tali rettifiche l'Emittente risolverà i contratti liquidando ai portatori un Importo di Liquidazione determinato sulla base dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

Rischi conseguenti agli sconvolgimenti di mercato

E' previsto che l'Emittente sposti in avanti il Giorno di Valutazione in caso di esercizio dei Certificati, qualora in tale data fossero in atto Sconvolgimenti di Mercato, secondo quanto stabilito nell'articolo 6 del Regolamento. Qualora gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggano per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo provvederà a calcolare l'Importo di Liquidazione utilizzando l'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

Rischi relativi alle modifiche del Regolamento

L'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità, imprecisioni o errori materiali nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della società di gestione del mercato. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'emittente provvederà a informare i portatori dei Certificati con le modalità di cui all'articolo 9.

Rischio connesso all'assenza di rating dei Certificati

Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma di cui al Prospetto siano oggetto di un rating separato, ossia non vi è disponibilità di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità dei Certificati.

Rischio di cambiamento del regime fiscale

L' Importo di Liquidazione potrà essere gravato da oneri fiscali diversi da quelli in vigore al momento della pubblicazione del presente Prospetto di Base o delle Condizioni Definitive. Il regime fiscale vigente verrà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

L'Investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte

2 Esemplificazioni dei rendimenti e scomposizione dei Planar

Esemplificazioni

I Certificati sono strutturati come una combinazione di opzioni sotto forma di titolo negoziabile. Difatti, acquistare un Certificato equivale ad acquistare un numero di opzioni call pari al Rapporto Planar (rapporto tra 1 e Protezione) con strike uguale a zero, a vendere un numero di opzioni call pari al Rapporto Planar con strike uguale al Livello di Protezione e ad acquistare un numero di opzioni call pari alla Partecipazione con strike pari al Valore Iniziale. Inoltre, nel caso dei Certificati Quanto, il prezzo del certificato include l'acquisto di un contratto forward sulla Divisa di denominazione del Sottostante del Certificato.

Metodo di determinazione del pricing

Il modello di riferimento è di tipo binomiale, opportunamente adattato, e riprende il modello Black-Scholes descritto nelle pubblicazioni: Black F. e Scholes M., "The Pricing of Options and Corporate Liabilities". Journal of Political Economy, 81 (May-June 1973), 637-59; e Merton R.C., "Theory of Rational Option Pricing". Bell Journal of Economics and Management Science, 4 (Spring 1973), 141-83.

Esemplificazioni sul valore teorico dei Certificati

Il valore teorico dei Certificati viene determinato dagli operatori del mercato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto del prezzo corrente di mercato del Sottostante, della volatilità attesa, dei tassi di interesse e della vita residua del Certificato, dei dividendi attesi e del tasso di cambio, qualora la divisa di denominazione del sottostante sia diversa dall'Euro e qualora il Certificato non sia Quanto.

Di queste, il livello corrente dell'attività sottostante, la sua volatilità implicita, i dividendi attesi e la vita residua del Certificato sono le variabili che hanno la maggiore incidenza sul prezzo del Certificato.

Lo schema che segue illustra sinteticamente l'effetto che i fattori sopra richiamati producono di norma sul valore del Certificato che è la sintesi del valore delle sue componenti opzionali.

Gli esempi A, B, C, D, E di seguito riportati, mostrano l'impatto sul valore del Certificato prodotto da variazioni di volta in volta di ciascuno dei fattori di mercato sopra richiamati, a parità di tutti gli altri fattori. Si sottolinea che **i Certificati utilizzati nelle esemplificazioni hanno un valore puramente indicativo** e non fanno in alcun modo riferimento ai Certificati effettivamente oggetto di emissione.

Si fa osservare che il livello di volatilità inserito nei modelli di valutazione ai fini della determinazione del prezzo degli strumenti finanziari può variare anche durante una medesima giornata di negoziazione; fra i fattori che influiscono sul livello di volatilità è da considerare la volatilità implicita nei prezzi di opzioni aventi come sottostante i sottostanti degli strumenti finanziari in argomento, sia over the counter che quotate sui mercati regolamentati.

Tuttavia, occorre considerare che le caratteristiche specifiche di ogni Certificato, ossia il valore iniziale del sottostante, la partecipazione, la protezione e il rapporto planar, nonché le condizioni di mercato correnti relative allo specifico sottostante possono di volta in volta

determinare un andamento del prezzo del Certificato oggetto delle esemplificazioni opposto rispetto a quello riportato nello schema che segue, in riferimento a uno o più fattori di mercato.

Effetto di un aumento (↑) nel livello delle variabili di mercato sul valore teorico del Certificato	Valore del Certificato
Prezzo del sottostante	↑
Volatilità	↑
Tasso di interesse	↑
Vita residua	↓
Tasso di Cambio	↓
Dividendi Attesi	↓

PLANAR DI TIPO QUANTO

Caratteristiche del Certificato

In data 9 agosto 2011 si consideri il Certificato sul sottostante S&P500, avente le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

Data di scadenza	29/05/2015
Valore iniziale	1.345,20
Partecipazione	110%
Rapporto Planar	1,11
Protezione(*)	90%
Livello di Protezione	1.210,68
Valore Nominale	100
Lotto Minimo	1
Tasso risk free	1,94 %
Volatilità	22,68%

(*) Si evidenzia che la Protezione non indica la percentuale di capitale protetto bensì indica la percentuale che, moltiplicata per il Valore Iniziale, individua il Livello di Protezione. Se a scadenza il valore del Sottostante è inferiore al Livello di Protezione, si partecipa alla perdita di valore del Sottostante. Inoltre, la Protezione definisce il Rapporto Planar, rappresentando il denominatore della formula che ne consente il calcolo. Maggiore è la Protezione, minore è il Rapporto Planar, minore è l'Importo di Liquidazione a scadenza, a parità di altre condizioni, nel caso in cui il valore del Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione.

Scomposizione del Prezzo del Certificato

Il Prezzo del Certificato di cui all'Ipotesi I del paragrafo "Formula ed esemplificazioni dei rendimenti", è scomponibile, sotto il profilo finanziario, nelle componenti di seguito riportate:

- valore componente derivata: 85 Euro;
- 1,11 opzioni call strike zero acquistate +88,94 Euro;
- 1,11 opzioni call strike pari al Livello di Protezione vendute -13,89 Euro;
- 1,10 call strike pari a Valore Iniziale acquistate +9,95 Euro;

Esemplificazioni sul valore teorico dei Certificati

Esempio A: descrive l'impatto sul prezzo del Certificato prodotto da variazioni nel prezzo del Sottostante, assumendo che la volatilità, il tempo a scadenza, i dividendi attesi e il tasso di interesse rimangano invariati.

Valore del Sottostante	Variazione % Sottostante	Prezzo Certificato	Variazione % Prezzo Certificato
1.175,43	+ 5%	89,12	+4,85%
1.119,46	-	85	-
1.063,49	- 5%	80,85	-4,88%

Esempio B: descrive l'impatto sul prezzo del Certificato prodotto da variazioni nella volatilità del sottostante, assumendo che il valore del Sottostante, il tasso di interesse, i dividendi attesi e il tempo a scadenza rimangano invariati.

Volatilità	Variazione % Volatilità	Prezzo Certificato	Variazione % Prezzo Certificato
27,86%	+ 5%	85,70	+ 0,82%
22,86%	-	85	-
17,86%	- 5%	84,45	- 0,65%

Esempio C: descrive l'impatto sul prezzo del Certificato prodotto da variazioni nei dividendi attesi, assumendo che il valore del Sottostante, il tasso di interesse, la volatilità e il tempo a scadenza rimangano invariati.

Dividendi attesi	Variazione % Dividendi attesi	Prezzo Certificato	Variazione % Prezzo Certificato
2,81%	+ 5%	84,59	- 0,48%
2,68%	-	85	-
2,55%	- 5%	89,68	+ 0,47%

Esempio D: descrive l'impatto sul prezzo del Certificato prodotto da variazioni nel tempo alla scadenza, assumendo che il valore del Sottostante, il tasso di interesse, i dividendi attesi e la sua volatilità rimangano invariati.

Vita residua (in giorni)	Prezzo Certificato	Variazione % Prezzo Certificato
1.340	85	-
620	87,15	+ 2,53%
260	89,68	+ 5,51%

Esempio E: descrive l'impatto sul prezzo del Certificato prodotto da variazioni nel tasso di interesse, assumendo che il valore del Sottostante, il tempo a scadenza, i dividendi attesi e la volatilità rimangano invariati.

Tasso di interesse	Variazione Tasso di interesse	Prezzo Certificato	Variazione % Prezzo Certificato
2,94%	+ 1	81,87	- 3,68
1,94%	-	85	-
0,94%	- 1	88,22	+ 3,79

Formula ed esemplificazioni dei rendimenti

Alla Data di Scadenza, il Portatore del Certificato avente le caratteristiche indicate al paragrafo *Caratteristiche del Certificato* avrà diritto a ricevere l'Importo di Liquidazione, che viene determinato come segue.

Scenario 1 - Ipotesi sfavorevole per l'investitore: decremento rilevante del valore del sottostante

Al 29.05.2015, data di scadenza, il sottostante S&P500 ha registrato una diminuzione del 30% rispetto al Valore Iniziale, e si colloca ad un livello inferiore al Valore Iniziale e al Livello di Protezione, pari a 941,64.

In questo caso, il portatore avrà diritto di ricevere, alla data di scadenza, un Importo di Liquidazione pari all'intero Valore Nominale del Certificato moltiplicato per il Rapporto Planar e per la performance negativa del sottostante, come indicato nella seguente formula:

$$\left[\text{ValoreNominale} * \text{RapportoPlanar} * \left(\frac{\text{SottostanteFinale}}{\text{ValoreIniziale}} \right) \right] * \text{LottoMinimo}$$

Pertanto, il portatore del Certificato, a fronte di un investimento di Euro 100 per l'acquisto del Certificato, avrà diritto a ricevere, alla data di scadenza:

$$[100 * 1,11 * (941,64 / 1.210,68)] * 1 = 86,33 \text{ Euro}$$

In questo caso, di fronte ad una perdita del sottostante pari al 30%, il portatore del Certificato, avvantaggiandosi del meccanismo del Rapporto Planar, che attenua la perdita, subirà una perdita nel valore del Certificato pari al 13,67%.

Scenario 2 - Ipotesi sfavorevole: decremento del valore del sottostante

Al 29.05.2015, data di scadenza, il sottostante ha registrato una diminuzione del 5% rispetto al Valore Iniziale, e si colloca ad un livello inferiore al Valore Iniziale ma superiore al Livello di Protezione, pari a 1.277,94.

In questo caso, il portatore avrà diritto di ricevere, alla data di scadenza, un Importo di Liquidazione pari all'intero Valore Nominale del Certificato, come indicato nella seguente formula:

$$[\text{ValoreNominale} * 100\%] * \text{LottoMinimo}$$

Pertanto, il portatore del Certificato, a fronte di un investimento di Euro 100 per l'acquisto del Certificato, avrà diritto a ricevere, alla data di scadenza:

100*100%*1 = Euro 100

In questo caso, di fronte ad una perdita del sottostante pari al 5%, il portatore del Certificato otterrà il rimborso dell'intero valore nominale.

Scenario 3 - Ipotesi favorevole: incremento del valore del sottostante

Al 29.05.2015, data di scadenza, il sottostante ha registrato un aumento del 20% rispetto al Valore Iniziale, ed ha raggiunto un livello di 1614,24. .

In questo caso, il portatore avrà diritto di ricevere, alla data di scadenza, un Importo di Liquidazione pari all'intero Valore Nominale del Certificato maggiorato di una percentuale della performance del sottostante pari alla Partecipazione, come indicato nella seguente formula:

$$ValoreNominale * \left[1 + Partecipazione * \frac{(SottostanteFinale - ValoreIniziale)}{ValoreIniziale} \right] * LottoMinimo$$

Pertanto, il portatore del Certificato, a fronte di un investimento di Euro 100 per l'acquisto del Certificato, avrà diritto a ricevere, alla data di scadenza:

$$100 * [1 + 110% * ((1614,24 - 1.345,20) / 1.345,20)] * 1 = 122 \text{ Euro}$$

In questo caso, di fronte ad un incremento del sottostante pari al 20%, il portatore del Certificato otterrà un rendimento del 22%.

Nello schema che segue si riassumono gli scenari sopra esposti:

	Livello del Sottostante a scadenza	Variazione % del Sottostante	Importo di Liquidazione	Variazione % tra l'Importo di Liquidazione e un investimento di 100 Euro nel Certificato
Scenario 1 Ipotesi sfavorevole per l'investitore	941,64	-30%	86,33	-13,67%
Scenario 2 Ipotesi intermedia per l'investitore	1.277,94	-5%	100	0%
Scenario 3 Ipotesi favorevole per l'investitore	1.614,24	+20%	122	+22%

Punto di pareggio


I Certificati non danno luogo al pagamento di un rendimento certo e determinato o determinabile sin dall'origine.

A priori è possibile stabilire solo il punto di pareggio alla scadenza. Il punto di pareggio alla scadenza si realizza in corrispondenza del livello del sottostante che rende il valore di rimborso pari al prezzo pagato per l'acquisto del Certificato Quanto.

Se il prezzo pagato per l'acquisto del Certificato Quanto è pari al prezzo di emissione il punto di pareggio si ha in corrispondenza di un qualunque livello del sottostante superiore o uguale al Livello di Protezione e inferiore o uguale al Valore Iniziale.

In particolare, con riferimento al Certificato Quanto "Planar" con partecipazione al 110% riportato al paragrafo precedente, se il prezzo di acquisto del Certificato è pari a 100 Euro e il Lotto Minimo è pari ad 1 Certificato, il Punto di Pareggio si ha in corrispondenza di qualunque livello del sottostante superiore o uguale al Livello di Protezione e inferiore o uguale al Valore Iniziale.


Grafico relativo alla performance del Certificato in rapporto all'andamento del Sottostante



Considerato che l'Emittente non percepisce alcuna commissione di esercizio, l'investitore deve tenere presente che le eventuali commissioni di esercizio applicate dall'intermediario potrebbero in alcuni casi assorbire il guadagno pertanto è possibile rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all'Articolo 5 del Regolamento dei Certificati.

Grafico dell'andamento del Sottostante

Il seguente grafico riporta l'andamento del prezzo del sottostante e della sua volatilità, nel periodo 31 luglio 2007 - 29 luglio 2011.



(Fonte Grafici: Bloomberg)

AVVERTENZA: l'andamento storico del Sottostante come sopra rappresentato, non è necessariamente indicativo del futuro andamento dello stesso, per cui i suddetti scenari hanno un valore puramente esemplificativo e non costituiscono garanzia di ottenimento degli stessi livelli di rendimento.

3. Informazioni sulla quotazione dei Certificati

La Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione per i Certificati con provvedimento n. LOL-000894 del 22 agosto 2011.

L'emissione si compone di un totale di 1 serie di Certificati.

Per ciascuna serie sono stati emessi Certificati, per un quantitativo indicato nella colonna "Quantità Emessa" della Tabella 1 allegata.

Per ciascuna serie il lotto minimo è indicato nella colonna "Lotto Minimo" della Tabella 1 allegata.

Per ciascuna serie il lotto minimo di negoziazione fissato dalla Borsa Italiana S.p.A., è indicato nella colonna "Lotti Minimi di Negoziazione" della Tabella 1 allegata.

La data di inizio delle negoziazioni verrà stabilita dalla Borsa Italiana S.p.A., che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso di negoziazione.

L'Emittente, ai sensi dell'articolo 2.2.26 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., si impegna a esporre in via continuativa su tutte le serie quotate, prezzi denaro e prezzi lettera per un quantitativo almeno pari all'Exchange Market Size (EMS) come verrà, di volta in volta, calcolato da Borsa Italiana S.p.A. e indicato nell'avviso di inizio negoziazione.

4. Autorizzazioni relative all'emissione

L'emissione dei Certificati oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con delibera del presidente del Consiglio di Amministrazione (o altro organo competente) in data 5 maggio 2011.

5. Caratteristiche dei Certificati

Le presenti Condizioni Definitive sono relative alla quotazione di [n] serie di certificati denominati "Planar di tipo Quanto su indice S&P 500 Protezione 90%, Partecipazione 110% - 29.05.2015" (i "Certificati Quanto" e, singolarmente, una "Serie di Certificati Quanto").

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento di cui alla Nota Informativa relativa ai "Planar" e "Planar di tipo Quanto".

I Certificati hanno le caratteristiche indicate nella Tabella 1 allegata alle presenti Condizioni Definitive.

6. Valori indicativi dei Certificati

Il prezzo dei Certificati (o "premio") rappresenta l'importo in Euro necessario per l'acquisto di un singolo Certificato.

Il prezzo dei Certificati varierà di volta in volta, in funzione dei valori correnti di mercato dell'Attività Sottostante e di altri fattori quali la volatilità dell'Attività Sottostante, l'andamento dei tassi di interesse e la vita residua dei Certificati. Un'informativa continua sull'andamento dei

prezzi dei Certificati sarà diffusa tramite Reuters (pagina <ALETTICERT>). Tali informazioni saranno inoltre reperibili sul sito www.aletticertificate.it.

A titolo puramente esemplificativo, la Tabella 1 contiene i valori definitivi del Valore Iniziale e del Livello di Protezione ed il prezzo indicativo determinato alla data del 9 agosto 2011, assumendo che il prezzo e la volatilità dell'Attività Sottostante e i tassi di interesse abbiano i valori indicati in tabella..

7. Reperibilità delle informazioni e andamento dell'Attività Sottostante

Un'informativa continua sull'andamento del valore delle Attività Sottostanti i Certificati, come registrato sul rispettivo mercato di quotazione, sarà reperibile sui maggiori quotidiani economici nazionali ed internazionali.

8. Descrizione degli Indici Sottostanti

Di seguito si fornisce la descrizione degli Indici Sottostanti a ciascuna Serie di Certificati:

Nome dell'Indice	S&P 500
<i>Sponsor</i>	Standard&Poor's Corp.
Descrizione dell'Indice	L'indice S&P500 è un indice azionario che comprende 500 aziende leader nei principali settori dell'economia statunitense. Con una copertura pari al 75% è largamente considerato il migliore indicatore del mercato azionario degli Stati Uniti.
Disponibilità di informazioni	Il valore dell'Indice viene calcolato durante ogni giorno di borsa statunitense aperta., può essere reperito attraverso agenzie informative quali Reuters (alla pagina .SPX), Bloomberg (SPX) nonché su quotidiani economici a diffusione nazionale quali Il Sole 24 Ore e MF e sul sito www.aletticertificate.it . La composizione dell'Indice S&P500 è disponibile all'indirizzo Internet: www.indices.standardandpoors.com e alla pagina Bloomberg SPX Index MEMB.
Prezzo di Riferimento	Prezzo di chiusura

Maurizio Zancanaro

Amministratore Delegato
Banca Aletti & C. S.p.A.

Tabella 1 (“PLANAR CERTIFICATES DI TIPO QUANTO su Indici e Basket di Indici”)

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Data di Emissione	Data Scadenza	Cod. Neg.	Quantità Emessa	Cash/ Physical	Europ/ Americ	Lotto Minimo Esercizio	Lotto Negoziazione
1	Banca Aletti	IT0004722291	S&P 500	31/05/2011	29/05/2015	AL2229	35.000	Cash	Europeo	1	1

Protezione %	Liv. Protezione	Rapp. Planar	Partecipazione %	Valore Iniziale	Volatilità	Tasso Risk Free	Valore Nominale	Prezzo Indicativo Certificato	Prezzo del Sottostante	Div. Riferimento	Sponsor/ Istituto di Riferimento
90%	1.210,68	1,10	110%	1.345,2	22,86%	1,94%	100	85	1.119,46	Eur	Standard and Poor's Corp.

APPENDICE B - REGOLAMENTO DEI PLANAR CERTIFICATES E DEI PLANAR CERTIFICATES DI TIPO QUANTO

Articolo 1 - Introduzione

1. Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina i Planar Certificates (i “**Certificati**” o ciascuno un “**Certificato**”) e i Planar Certificates di Tipo Quanto (i “**Certificati Quanto**” o ciascuno un “**Certificato Quanto**”) di stile europeo che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie, dall’Emittente. Ai fini del Regolamento, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferimento anche ai Certificati Quanto, salvo ove diversamente specificato.
2. Tutti i Certificati emessi sulla base del Regolamento avranno come attività finanziarie sottostanti:
 - (i) titoli azionari ovvero titoli obbligazionari o altri titoli di debito negoziati nei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A.; oppure
 - (ii) titoli azionari ovvero titoli obbligazionari o altri titoli di debito negoziati su mercati regolamentati dei Paesi esteri aderenti all’Unione Monetaria Europea, del Regno Unito, della Svezia, della Svizzera, degli Stati Uniti d’America e del Giappone; oppure
 - (iii) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali; oppure
 - (iv) valute; oppure
 - (v) merci e contratti futures su merci; oppure
 - (vi) basket relativi alle attività di cui ai numeri da (i) a (v) che precedono; oppure
 - (vii) indici azionari, indici obbligazionari, indici di commodities, indici di futures di commodities, indici di inflazione e indici di valute; oppure
 - (viii) basket composti da due o più indici azionari, indici obbligazionari, indici di commodities, indici di futures di commodities, indici di inflazione e indici di valute; oppure
 - (ix) contratti derivati relativi alle attività di cui ai numeri da (i) a (viii) che precedono.

Nell’ipotesi di Certificati non Quanto, il basket potrà essere composto da due o più Sottostanti a condizione che questi siano tutti espressi nella medesima Divisa di Riferimento. Viceversa, nell’ipotesi di Certificati Quanto, il basket potrà essere composto da due o più Sottostanti a prescindere dalla Divisa di Riferimento in cui sono espressi.

Le relative Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative allo specifico Sottostante (ivi inclusa l’indicazione dell’ISIN del Sottostante o di un equivalente codice di identificazione dello stesso) e alle fonti informative ove sia possibile reperire

informazioni, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Indice, le relative Condizioni Definitive indicheranno il nome dell'Indice, lo Sponsor, la descrizione dell'Indice, le fonti informative ove sia possibile reperire le informazioni, il Prezzo di Riferimento e l'eventuale Ente di Rilevamento.

Nel caso in cui Sottostante sia un paniere, le relative Condizioni Definitive indicheranno anche il peso attribuito a ciascuno dei componenti del paniere e altre informazioni e caratteristiche rilevanti del paniere.

Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le quotazioni correnti dei Sottostanti sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (Il Sole 24 Ore, MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe), sulle pagine informative come Reuters e Bloomberg e sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). Sulle pagine informative quali Reuters e Bloomberg è altresì disponibile la volatilità dei Titoli Sottostanti. Ulteriori informazioni societarie, bilanci e relazioni semestrali sono pubblicate sul sito internet dell'emittente del Sottostante (ove disponibile) e presso la sede dell'emittente del Sottostante.

3. Le caratteristiche specifiche di ciascuna serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive. Ai fini della successiva ammissione a quotazione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive di Quotazione secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa. Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se ciascuna serie ha ad oggetto strumenti finanziari di tipo Quanto o non-Quanto.

L'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il "**Portatore**"), secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento, obbliga l'Emittente a trasferire allo stesso un ammontare pari all'Importo di Liquidazione.

4. Le Condizioni Definitive relative ad una determinata emissione di Certificati saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta (come di seguito definito) relativo a tale Offerta e contestualmente trasmesse alla CONSOB.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno il significato di seguito indicato:

"**Agente per il Calcolo**" indica l'Emittente.

"**Avviso Integrativo**" indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB - nel quale saranno indicati il Valore Iniziale, il Multiplo e il Livello di Protezione definitivi. L'Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.

“Azione Sottostante” o **“Azione”** o anche **“Sottostante”** indica l’azione sottostante a ciascuna serie di Certificati su Azioni o ciascuna delle azioni che compongono il Basket di Azioni, come indicata nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie di Certificati.

“Azione Italiana” indica l’Azione Sottostante quotata presso i mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A o da altra società con cui Borsa Italiana S.p.A. ha stipulato appositi accordi.

“Basket di Azioni Sottostante” o **“Basket di Azioni”** o ancora **“Sottostante”** indica il basket, composto di due o più Azioni, sottostante a ciascuna serie di Certificati. Le Azioni che compongono il Basket di Azioni e la loro ponderazione saranno individuate nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie di Certificati.

“Basket di Indici Sottostante” o **“Basket di Indici”** o ancora **“Sottostante”** indica il basket, composto da due o più Indici, sottostante a ciascuna serie di Certificati. Gli Indici che compongono il Basket di Indici, nonché la loro ponderazione, saranno individuati nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie di Certificati.

“Borsa di Riferimento” indica per ciascuna serie di Certificati il mercato regolamentato cui ciascuna Attività Sottostante, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo del Basket, fa riferimento, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall’Agente di Calcolo.

“Condizioni Definitive” indica, salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d’Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva 2003/71/CE (Direttiva Prospetti).

“Condizioni Definitive d’Offerta” indica il documento, redatto secondo il modello di cui all’Appendice C della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aletticertificate.it e deposito presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede operativa dell’Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e reso disponibile presso il/i Soggetto/i Collocatore/i, se diverso/i dall’Emittente. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d’Offerta conterranno, in relazione al Valore Iniziale e al Livello di Protezione, solo valori indicativi. Il Valore Iniziale e il Livello di Protezione definitivi saranno definiti al termine dell’offerta mediante Avviso integrativo.

“Condizioni Definitive di Quotazione” indica il documento, redatto secondo il modello di cui all’Appendice D della Nota Informativa, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., successivamente alla chiusura del Periodo di Offerta e/o successivamente all’emissione dei Certificati, ai fini dell’ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico, prima dell’inizio delle negoziazioni, sul sito internet www.aletticertificate.it, nonché presso la sede operativa dell’Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e contestualmente depositate presso la CONSOB e Borsa Italiana S.p.A.

“Data di Emissione” indica, per ogni serie di Certificati, la data indicata come tale nelle rispettive Condizioni Definitive, in cui viene determinato il valore definitivo del Valore Iniziale e il Livello di Protezione.

“Data di Esercizio” indica:

- (i) con riferimento ai Certificati aventi come Sottostante Azioni Italiane, il Giorno di Negoziazione antecedente la Data di Scadenza dei Certificati.
- (ii) con riferimento ai Certificati aventi Sottostanti diversi da quelli di cui al precedente punto (i), la Data di Scadenza dei Certificati.

L’esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all’Emittente la propria volontà di rinunciare all’esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all’Articolo 5.

“Data di Scadenza” o **“Giorno di Scadenza”** indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

“Data di Valutazione” o **“Giorno di Valutazione”** indica il primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia anche un Giorno di Negoziazione, allora la Data di Valutazione sarà il primo Giorno Lavorativo successivo al Periodo di Valutazione.

“Divisa di Riferimento” indica la valuta in cui è espresso il valore del Sottostante, riportata nelle relative Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre, per convenzione, l’Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.

“Emittente” indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Santo Spirito 14, Milano.

“Ente di Rilevamento” indica la Banca Centrale che pubblica il fixing tra l’Euro e una valuta diversa dall’Euro o il fixing tra valute diverse dall’Euro, come indicato nelle Condizioni Definitive.

“Equo Valore di Mercato dei Certificati” indica il valore dei Certificati, come stabilito dall’Agente per il Calcolo, determinato in buona fede e con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L’Agente per il Calcolo provvederà a dare indicazioni delle modalità seguite per addivenire alla determinazione di tale valore.

“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

“Giorno di Negoziazione” indica:

- (i) per ciascun Sottostante diverso dall’Indice, un qualsiasi giorno (i) che sia considerato giorno di negoziazione dalla relativa Borsa di Riferimento e purché in tale giorno detta Borsa di Riferimento sia aperta per le negoziazioni, e (ii) in cui il mercato correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione; Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;

- (ii) per ciascun Indice Sottostante, un qualsiasi giorno in cui l'Indice viene pubblicato dall'Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;
- (iii) per ciascun Basket, il giorno che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i relativi elementi costitutivi del Basket.

“**Giorno di Valutazione**” indica il primo dei Giorni Lavorativi del Periodo di Valutazione che sia anche un Giorno di Negoziazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, allora il Giorno di Valutazione sarà il primo Giorno Lavorativo successivo al Periodo di Valutazione.

“**Importo di Liquidazione**” indica, per ciascun Lotto Minimo detenuto, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue dall'Agente per il Calcolo nel Giorno di Valutazione.

Scenario 1: Se nel Giorno di Valutazione, il Sottostante Finale è inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al prodotto tra il Valore Nominale e il Rapporto Planar, moltiplicato per il rapporto tra il Sottostante Finale e il Valore Iniziale, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\left[\text{ValoreNominale} * \text{RapportoPlanar} * \left(\frac{\text{SottostanteFinale}}{\text{ValoreIniziale}} \right) \right] * \text{LottoMinimo}$$

Nel caso di Certificati diversi dai Planar di tipo Quanto, la formula prevede, in aggiunta, la rilevanza del Tasso di Cambio, secondo la seguente formula:

$$\left[\text{ValoreNominale} * \text{TassodiCambioIniziale} * 100\% \right] * \text{LottoMinimo} * \frac{1}{\text{TassodiCambioFinale}}$$

Scenario 2: Se nel Giorno di Valutazione il Sottostante Finale è pari o superiore al Livello di Protezione ma inferiore o pari al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale moltiplicato per il 100%, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\left[\text{ValoreNominale} * 100\% \right] * \text{LottoMinimo}$$

Nel caso di Certificati diversi dai Planar di tipo Quanto, la formula prevede, in aggiunta, la rilevanza del Tasso di Cambio, secondo la seguente formula:

$$\left[\text{ValoreNominale} * \text{TassodiCambioIniziale} * 100\% \right] * \text{LottoMinimo} * \frac{1}{\text{TassodiCambioFinale}}$$

Scenario 3: Se nel Giorno di Valutazione il Sottostante Finale è maggiore del Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato del Valore Nominale moltiplicato per il prodotto tra la Partecipazione e il rapporto tra la differenza tra il Sottostante Finale e il Valore Iniziale e il Valore Iniziale, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{ValoreNominale} * \left[1 + \text{Partecipazione} * \frac{\text{SottostanteFinale} - \text{ValoreIniziale}}{\text{ValoreIniziale}} \right] * \text{LottoMinimo}$$

Nel caso di Certificati diversi dai Planar di tipo Quanto, la formula prevede, in aggiunta, la rilevanza del Tasso di Cambio, secondo la seguente formula:

$$\text{ValoreNominale} * \text{TassoCambioIniziale} * \left[1 + \text{Partecipazione} * \frac{\text{SottostanteFinale} - \text{ValoreIniziale}}{\text{ValoreIniziale}} \right] * \text{LottoMinimo} * \frac{1}{\text{TassoCambioFinale}}$$

“Importo Totale” indica l’ammontare totale dei Certificati oggetto dell’offerta, espresso in Euro ed indicato nelle Condizioni Definitive d’Offerta.

“Indice Sottostante” o **“Indice”** o **“Sottostante”** indica l’indice sottostante a ciascuna serie di Certificati su Indici o ciascuno degli indici che compongono il Basket di Indici, come indicato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie di Certificati. Gli Indici Sottostanti potranno essere indici azionari, indici obbligazionari, indici di commodities, indici di futures di commodities, indici di inflazione e indici di valute. Ciascun Indice Sottostante dovrà essere notorio e caratterizzato da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione.

“Istituto di Riferimento” o **“Sponsor”** indica il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione dell’Indice o del Tasso di Interesse sottostante, indicato come tale nelle Condizioni Definitive per ciascun indice/tasso di interesse.

“Livello di Protezione” indica, per ogni serie di Certificati, il valore indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d’Offerta e, come definitivo, nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra la Protezione e il Valore Iniziale.

“Lotto Minimo di Esercizio” o **“Lotto Minimo”** indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l’esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

“Mercato Correlato” indica, con riferimento ad una merce, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o futures su tale merce, come stabilito dall’Agente di Calcolo.

“Mercato Derivato di Riferimento” indica, per ciascuna Azione Sottostante, il mercato regolamentato degli strumenti derivati sul quale sono quotati contratti di opzione e/o contratti a termine aventi ad oggetto il Sottostante.

“Mercato di Riferimento” indica, per ciascuna Azione Sottostante, il mercato di quotazione del titolo come indicato come tale nelle Condizioni Definitive per ciascuna azione.

“**Partecipazione**” indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.

“**Periodo di Offerta**” indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive d’Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

“**Periodo di Valutazione**” indica:

(i) con riferimento a tutte le Attività Sottostanti diverse dalle Azioni Italiane, il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi; nel caso in cui il Basket Sottostante contenga almeno un’Azione Italiana, il Periodo di Valutazione inizia a decorrere dal primo Giorno di Negoziazione antecedente la Data di Scadenza;

(ii) con riferimento alle Azioni Italiane, il periodo che inizia a decorrere dal Giorno di Negoziazione antecedente la Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi.

“**Prezzo del Sottostante**” indica il valore del Sottostante, utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati. Esso è indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

“**Prezzo di Riferimento**” indica:

(i) con riferimento alle Azioni Italiane, il prezzo di riferimento dell’Azione Sottostante, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall’Agente per il Calcolo;

(ii) con riferimento alle azioni estere, il prezzo di chiusura dell’Azione Sottostante rilevato dall’Agente per il Calcolo sul Mercato di Riferimento;

(iii) con riferimento agli Indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. ha stipulato appositi accordi, il valore dell’Indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono, come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice, rilevato dall’Agente per il Calcolo;

(iv) con riferimento a tutti gli Indici diversi da quelli di cui al precedente punto (iii) , il valore di chiusura dell’Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice, rilevato dall’Agente per il Calcolo;

(v) con riferimento a tutti gli altri Sottostanti diversi da quelli elencati dai numeri (i) a (iv) che precedono, il prezzo ufficiale del relativo Sottostante sulla relativa Borsa di Riferimento rilevato dall’Agente per il Calcolo;

Nell’ipotesi di Certificati su Basket di Azioni e su Basket di Indici, il Prezzo di Riferimento esprime la media ponderata dei Prezzi di Riferimento di ciascuna delle Azioni o di ciascuno degli Indici che compongono il Basket. Nel caso di Certificati Quanto, il Prezzo di Riferimento è, per convenzione, sempre espresso in Euro, sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.

“**Prezzo Indicativo dei Certificati**” indica il valore indicato come tale nelle tabelle allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

“**Quantità Emessa**” indica il numero di Certificati emessi per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

“**Quantità Offerta**” indica il numero di Certificati offerti per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d’Offerta.

“**Sconvolgimento di Mercato**” indica, fatta eccezione per Tassi di Interesse sottostanti, la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni del Sottostante (per tale intendendosi, nella presente definizione, anche uno o più componenti del Basket) sulla Borsa di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti al Sottostante sul Mercato Derivato di Riferimento. Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari della Borsa di Riferimento), né l’esaurimento degli scambi nell’ambito del contratto in oggetto. In relazione ai Tassi di Interesse sottostanti, l’espressione Sconvolgimento di Mercato indica una sospensione della pubblicazione del Tasso di Interesse medesimo.

“**Sottostante**” o “**Attività Sottostante**” indica l’attività finanziaria sottostante indicata nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie oggetto dell’emissione.

“**Sportello di Pagamento**” indica lo sportello dell’Emittente sito in Via Roncaglia n. 12, Milano.

“**Tasso di Cambio**” indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro (come indicata nelle Condizioni Definitive) rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione e pubblicato alle ore 14,15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Per quei Tassi di Cambio non rilevati dalla Banca Centrale Europea, le Condizioni Definitive indicheranno l’Ente di Rilevamento, l’ora di rilevazione e il sito di pubblicazione del *fixing*. Il Tasso di Cambio non si applica ai Certificati Quanto.

“**Valore Finale**” indica:

- (i) nel caso in cui l’Attività Sottostante sia rappresentata da un’unica attività finanziaria (e, quindi, non da Basket), il Prezzo di Riferimento della singola Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione, come rilevato dall’Agente di Calcolo;
- (ii) nel caso in cui l’Attività Sottostante sia rappresentata da un Basket, la media ponderata dei Prezzi di Riferimento per i pesi dei singoli componenti del Basket nel Giorno di Valutazione, come rilevata dall’Agente di Calcolo.

“**Valore Iniziale**” indica:

- (i) nel caso in cui l’Attività Sottostante sia rappresentata da un’unica attività finanziaria (e, quindi, non da Basket), il Prezzo di Riferimento della singola Attività Sottostante riportato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d’Offerta. Il Valore Iniziale definitivo sarà indicato nell’Avviso Integrativo; il Valore Iniziale definitivo corrisponderà comunque al Prezzo di Riferimento alla Data di Emissione, anche qualora non vi sia stata un’offerta;
- (ii) nel caso in cui l’Attività Sottostante sia rappresentata da un Basket, il Prezzo di Riferimento della singola Attività Sottostante riportato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d’Offerta. Il Valore Iniziale definitivo sarà indicato nell’Avviso

Integrativo; il Valore Iniziale definitivo corrisponderà comunque alla media ponderata dei Prezzi di Riferimento per i pesi dei singoli componenti del Basket rilevati alla Data di Emissione, anche qualora non vi sia stata un'offerta.

Articolo 3 - Collocamento

La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di:

- mutate esigenze dell'Emittente;
- mutate condizioni di mercato;
- raggiungimento dell'ammontare totale di ciascuna offerta;

L'Emittente darà comunicazione al pubblico della chiusura anticipata dell'offerta tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell'Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diverso/i dall'Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob.

Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell'offerta saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal par. 5.2.2 della Nota Informativa.

L'Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell'offerta di cui sopra.

La sottoscrizione dei Certificati potrà essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta. Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell'apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete del/dei Soggetto/i Collocatore/i, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico della Finanza il/i Soggetto/i Collocatore/i, ove previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione, può/possono, rispettivamente, effettuare il collocamento fuori sede (collocamento fuori sede) ovvero avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite Internet (collocamento on-line). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento fuori sede ovvero on-line, viene comunicata e descritta nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Conseguentemente, l'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante contratti conclusi fuori sede ove ai sensi della normativa applicabile sia previsto il diritto di recesso a favore dell'investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive

Ai sensi dell'articolo 67-*duodecies* del D. Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore è sospesa, fatta eccezione per i casi riportati al comma quinto del medesimo articolo, per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. Conseguentemente, l'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove ai sensi della normativa applicabile sia previsto il diritto di recesso a favore dell'investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di supplementi al Prospetto di Base (il/i "**Supplemento/i**"), gli Investitori che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del Supplemento, ai sensi dell'art. 95-*bis* comma 2 del TUF, potranno revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta inviata all'Emittente e al/ai Soggetto/i Collocatore/i ovvero secondo le modalità indicate nel Supplemento medesimo.

Il Supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell'Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diverso/i dall'Emittente, e contestualmente trasmesso alla CONSOB. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso.

Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente, quest'ultimo potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell'Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diverso/i dall'Emittente, e contestualmente trasmesso alla CONSOB entro la data di inizio dell'offerta dei relativi Certificati.

L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta dei Certificati per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell'ipotesi di revoca dell'offerta). Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell'Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diverso/i dall'Emittente, e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'Offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all'offerta saranno perciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per l'Emittente di restituzione del capitale ricevuto nel caso in cui questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi.

Articolo 4 - Forma e Trasferimento dei Certificati

1. I Certificati sono strumenti finanziari nominativi interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (via Mantegna 6, 20154 Milano) ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs 213/98 e al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e della relativa società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (o alla normativa di volta in volta vigente in materia).
2. Conseguentemente, fino a quando i Certificati saranno gestiti in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento degli stessi e l'esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli Intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Articolo 5 - Esercizio dei Certificati e rinuncia

Esercizio automatico

1. I Certificati saranno automaticamente esercitati alla Data di Scadenza.

Rinuncia all'esercizio

2. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno di Scadenza. Se il Giorno di Valutazione coincide con il Giorno di Scadenza o è successivo, il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del primo Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Valutazione.
3. Per una valida rinuncia all'esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento, o inviare via fax al numero +39 059587801, per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello riportato nella Nota Informativa. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati da non esercitare. E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.
4. Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza, i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.
5. Qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati venisse espressa, per ciascuna serie di Certificati, per un numero di Certificati che non corrisponda ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo al Lotto di Esercizio. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.
6. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo

agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Articolo 6 - Calcolo e pagamento dell'Importo di Liquidazione

1. In seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente per il Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.
2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli entro cinque Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione.
3. Se nel Giorno di Valutazione sono presenti Sconvolgimenti di Mercato, lo stesso viene spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Sconvolgimenti di Mercato non sono più presenti. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Importo di Liquidazione corrisponderà all'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.
4. Nel caso di Certificati su Basket di Azioni o di Indici, se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione e:
 - (i) riguardano solo alcune Azioni o Indici e non la maggior parte delle Azioni o Indici componenti il Basket di Azioni o di Indici, l'Emittente utilizzerà ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione gli ultimi valori di mercato di ciascuno dei Sottostanti soggetti a Sconvolgimenti di Mercato, nonché ogni informazione e/o elemento ritenuto utile;
 - (ii) riguardano la maggior parte delle Azioni o degli Indici componenti il Basket di Azioni o di Indici, l'Emittente corrisponderà ai Portatori dei Certificati l'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.
5. Se il Giorno di Valutazione cade nella fattispecie relative alle rettifiche di cui all'Articolo 7, lo stesso viene spostato fino al giorno della comunicazione ai Portatori, effettuata secondo le modalità previste dall'Articolo 9.
6. L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.

Articolo 7 - Eventi di turbativa relativi al Sottostante

Eventi relativi all'Azione Sottostante o al Basket di Azioni Sottostante

1. Nel caso in cui un'Azione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Azioni, sia oggetto di Eventi Rilevanti, come individuati al seguente punto 2, l'Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle serie di Certificati per le quali il Sottostante sia stato oggetto dell'Evento Rilevante.
2. Costituiscono Eventi Rilevanti i seguenti eventi:
 - (i) operazioni di raggruppamento e frazionamento dell'Azione Sottostante;

- (j) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria dell'Azione Sottostante;
 - (k) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa dall'Azione Sottostante, di azioni con warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant;
 - (l) operazioni di fusione della società emittente dell'Azione Sottostante;
 - (m) operazioni di scissione della società emittente dell'Azione Sottostante;
 - (n) distribuzione di dividendi straordinari;
 - (o) distribuzione di dividendi mediante un aumento di capitale gratuito;
 - (p) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.
3. L'Emittente definisce le modalità di rettifica dell'Azione Sottostante e/o del Basket di Azioni (in funzione della ponderazione attribuita all'Azione Sottostante oggetto dell'Evento Rilevante) in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare la Partecipazione e/o il Livello di Protezione e quindi il Rapporto Planar, nonché il Sottostante e/o il Valore Iniziale, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:
- (iii) laddove sull'Azione Sottostante oggetto dell'Evento Rilevante sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione o un contratto a termine borsistico, la rettifica viene determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e i contratti di opzione o i contratti a termine borsistici considerati;
 - (iv) laddove sull'Azione Sottostante oggetto dell'Evento Rilevante non esistano contratti di opzione o a termine borsistici negoziati su un Mercato Derivato di Riferimento, ovvero esistano ma l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, la rettifica viene determinata secondo la prassi internazionale di mercato.
- Laddove l'Azione rettificata sia parte di un Basket di Azioni, l'Emittente rettificcherà il Basket Sottostante in funzione della ponderazione dell'Azione rettificata.
4. In ogni caso, l'applicazione dei criteri di rettifica indicati ai punti 3 (i) e 3 (ii) avverrà nel rispetto di quanto di seguito previsto:
- (i) Se il fattore di rettifica K, da applicare al Livello Cap, al Valore Iniziale del Sottostante e/o al Sottostante nel caso di cui al punto 2, lett. g), è compreso fra 0,98 e 1,02 ($0,98 < K < 1,02$), allora il Livello Cap, il Valore Iniziale del Sottostante e/o il Sottostante non vengono rettificati, in considerazione dello scarso impatto della rettifica sul valore economico della posizione nei

Certificati.

(ii) Nei casi previsti dal punto 2, lett. e), la rettifica verrà effettuata sostituendo al Sottostante l'azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del *core business* della società la cui azione è stata oggetto dell'Evento Rilevante, oppure rettificando il Livello Cap, il Valore Iniziale del Sottostante e/o il Sottostante, applicando un fattore di rettifica K, oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:

(a) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su una borsa valori, verranno rettificati il Livello Cap, il Valore Iniziale del Sottostante e/o il Sottostante utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, o calcolati secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo.

(b) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori, ma cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, verranno rettificati il Livello Cap, il Valore Iniziale del Sottostante e/o il Sottostante e verrà sostituita al Sottostante l'azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del *core business* della società la cui azione è stata oggetto dell'Evento Rilevante.

(c) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, verrà sostituita al Sottostante l'azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del *core business* della società la cui azione è stata oggetto dell'Evento Rilevante.

5. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all'Articolo 9, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.

6. Qualora:

(v) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche del Livello Cap, del Valore Iniziale del Sottostante e/o del Sottostante, ovvero

(vi) a seguito degli Eventi Rilevanti, la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero

(vii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione,

(viii) l'Azione Sottostante dovesse essere cancellata dal listino del mercato organizzato ove è negoziata (c.d. "delisting"),

(a) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante una singola Azione,

i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati;

(b) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Basket di Azioni, l'Emittente sostituirà l'Azione Sottostante con un titolo azionario sostitutivo oppure, a propria discrezione, eliminerà l'Azione Sottostante e ridistribuirà i pesi attribuiti a ciascuna Azione componente il Basket. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verificano in relazione alla maggioranza delle Azioni Sottostanti che compongono il Basket di Azioni, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

7. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 6, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
8. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venga gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però l'Azione Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il mercato di riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste dall'Articolo 9.
9. Le rettifiche apportate ai Certificati secondo i criteri indicati ai precedenti punti 3 e 4 e la constatazione di quanto previsto al punto 6, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi a tassi di interesse o a Basket di tassi di interesse

1. Nel caso in cui il tasso di interesse sottostante, ovvero i tassi di interesse componenti il Basket vengano calcolati e pubblicati da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituita dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, entro la data di efficacia della sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del Tasso di Interesse così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento.
2. Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del tasso di interesse, ovvero di uno o più dei tassi di interesse componenti il Basket, potranno aversi le seguenti ipotesi:
 - c) nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del tasso di interesse precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Attività Sottostante il tasso di interesse come modificato o sostituito;

- d) nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del tasso di interesse dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà a rettificare il Valore Iniziale, al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dall'Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato.
- e) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (b) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.
3. Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del tasso di interesse, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un tasso di interesse sostitutivo:
- (a) nel caso di Certificati su singolo tasso di interesse, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
- (b) nel caso di Certificati su Basket di tassi di interesse, l'Emittente sostituirà il singolo future su merci con un tasso di interesse sostitutivo.
- Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte dei tassi di interesse componenti il Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di tassi di interesse sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.
4. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all'Articolo 9 del Regolamento, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.
5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorati dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi a valute o a Basket di valute

1. Nel caso in cui la valuta sottostante, in quanto valuta avente corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ova si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento, venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicata come la "**Nuova Divisa di Riferimento**") e non trovino

applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo, la valuta sottostante sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento.

2. Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi del paragrafo che precede, l'Emittente potrà:

(a) nel caso di Certificati su singola valuta, annullare i Certificati e adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;

(b) nel caso di Certificati su Basket di valute, sostituire la singola valuta con una valuta sostitutiva.

Qualora si rendesse necessario annullare la maggioranza delle valute componenti il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

3. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all'Articolo 9 del Regolamento, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.
4. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorati dalla sua determinazione.
5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi a merci o a Basket di merci

1. Nel caso in cui la merce sia negoziata sulla Borsa di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza) ovvero si verifichi un qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della merce, così come negoziata sulla Borsa di Riferimento, a condizione che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo, quest'ultimo avrà, ove applicabile, la facoltà di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica adottati da un Mercato Correlato di Merci in relazione all'evento verificatosi sui contratti di opzione o future sulla medesima merce trattata su quel Mercato Correlato di Merci.
2. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all'Articolo 9, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.
3. Le rettifiche apportate saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi a future su merci o a Basket di future su merci

1. Nel caso in cui il prezzo del future su merci, ovvero il prezzo di uno o più dei future su merci componenti il Basket venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dalla Borsa di Riferimento (il “**Soggetto Terzo**”), la Borsa di Riferimento si considererà sostituita dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, entro la data di efficacia della sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento.

2. Nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del future su merci, ovvero di uno o più dei future su merci componenti il Basket, incluse. Senza limitazione, modifiche alla formula o alla metodologia di calcolo del Prezzo di Riferimento, o modifiche al contenuto, alla composizione o alla costituzione della merce sottostante ovvero sostituisca al future su merci una nuova attività, potranno aversi le seguenti ipotesi:

- f) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del future su merci precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Attività Sottostante il future su merci come modificato o sostituito;

- g) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del future su merci dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà a rettificare il Valore Iniziale, al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dall'Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato. In caso di Basket di future su merci, tale modifica o sostituzione non modificherà la ponderazione del peso del singolo futures su merci all'interno del Basket;

- h) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (b) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

3. Qualora la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del future su merci, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un future su merci sostitutivo:

- (a) nel caso di Certificati su singolo future su merci, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;

(b) nel caso di Certificati su Basket di future su merci, l'Emittente sostituirà il singolo future su merci con un future su merci sostitutivo.

Qualora la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte dei future su merci componenti il Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di future su merci sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

4. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all'Articolo 9 del Regolamento, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.
5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorati dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi all'Indice Sottostante o al Basket di Indici Sottostante

1. Nel caso in cui l'Indice Sottostante, ovvero uno o più degli indici componenti il Basket di Indici Sottostante, venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, entro la data di efficacia della sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento.

2. Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice Sottostante, ovvero di uno o più degli indici componenti il Basket di Indici Sottostante, o nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca un nuovo indice all'Indice Sottostante, ovvero ad uno o più degli indici componenti il Basket di Indici Sottostante, l'Emittente avrà il diritto di:
 - i) sostituire l'Indice Sottostante con l'indice come modificato o con l'indice con cui lo stesso è stato sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("**Coefficiente di Adeguamento**") volto e a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione in Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica all'Indice Sottostante o della sua sostituzione con un altro indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento, entro la data di efficacia della modifica o sostituzione; ovvero

- j) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo punto 3, qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto a) che precede.
3. Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice Sottostante, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un indice sostitutivo:
- (a) nel caso di Certificati su singolo Indice, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
- (b) nel caso di Certificati su Basket di Indici, l'Emittente sostituirà l'Indice con un indice sostitutivo. Nella scelta dell'indice sostitutivo l'Emittente valuterà che:
- (i) i titoli inclusi nell'indice prescelto siano quotati su Borse Valori di Riferimento di primaria importanza nell'ambito dello stesso continente di appartenenza delle Borse Valori di Riferimento dei titoli dell'Indice sostituito; e
- (ii) l'attività economica prevalente delle società emittenti i titoli inclusi nell'indice sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima delle società emittenti i titoli inclusi nell'Indice sostituito.

Qualora gli Istituti di Riferimento o i Soggetti Terzi dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte degli Indici componenti il Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di indici sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

4. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all'Articolo 9 del Regolamento, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.
5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorati dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Titolo Obbligazionario/altro titolo di debito Sottostante o al Basket di Titoli Sottostante

1. Qualora in relazione al Titolo Obbligazionario/altro titolo di debito, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Titoli:
- (i) la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti sul mercato di quotazione, ovvero

- (ii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione,
 - (iii) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato organizzato ove è negoziata (c.d. "delisting");
 - (iv) si verifichi un'ipotesi di insolvenza o avvio di una procedura concorsuale che coinvolga l'emittente del Sottostante e tale ipotesi determini, ai sensi del regolamento del Sottostante medesimo o ai sensi di legge o per provvedimento autoritativo, un'estinzione anticipata del Sottostante,
- (a) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un singolo Titolo, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
- (b) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Basket di Titoli, l'Emittente sostituirà il Titolo con un altro titolo avente caratteristiche assimilabili oppure, a propria discrezione, eliminerà il Titolo considerato e ridistribuirà i pesi attribuiti a ciascun Titolo componente il Basket. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verificino in relazione alla maggioranza dei Titoli Sottostanti che compongono il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 1, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
3. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venga gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però il Titolo Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il mercato di riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste dall'Articolo 9.

Articolo 8 - Restrizioni alla libera trasferibilità

1. Non vi sono limiti alla libera circolazione e trasferibilità dei Certificati in Italia.

Esistono tuttavia delle limitazioni alla vendita e all'offerta dei Certificati negli Stati Uniti e nel Regno Unito. I Certificati, infatti, non saranno registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC").

I Certificati non possono quindi in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi.

2. I Certificati non possono essere altresì venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “Financial Services and Markets Act (FSMA 2000).

Il prospetto può essere quindi reso disponibile solo alle persone designate dal FSMA 2000.

Articolo 9 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative ai Certificati, ove non diversamente previsto dalla legge, saranno pubblicate sul sito internet dell’Emittente www.aletticertificate.it. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

Articolo 10 - Sportello di Pagamento

L’Emittente assolve anche le funzioni di sportello di pagamento.

Articolo 11 - Commissioni ed oneri

L’ammontare delle eventuali commissioni di strutturazione, collocamento e sottoscrizione e degli altri oneri a carico dei sottoscrittori sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 12 - Regime fiscale

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione, della cessione e dell’esercizio dei Certificati.

Quanto segue intende essere un’introduzione alla legislazione italiana in tema di strumenti derivati, e non deve essere considerata un’analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto, della detenzione, della cessione e dell’esercizio dei Certificati.

Pur nell’incertezza della materia, si ritiene ragionevole sostenere che il regime specificamente riservato dalla vigente legislazione fiscale ai redditi rivenienti da tale tipologia di titoli sia quello previsto dall’art. 67, primo comma, lettera c) *quater* del DPR 22 dicembre 1986 n. 917. Ciò in quanto si ritiene che i “redditi siano comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria”.

Il reddito è quindi classificato tra i redditi diversi di natura finanziaria e soggiace alle regole previste per tale categoria di redditi.

In base all’art. 5, comma 3, del D. Lgs. 14 novembre 1997, n. 461, l’imposta sostitutiva, in regime dichiarativo, è liquidata sulle plusvalenze al netto delle minusvalenze nella misura del 12,5%. L’imposta dovuta deve essere versata con le modalità ed i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione stessa. Le minusvalenze eccedenti sono portate in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei quattro periodi di imposta successivi.

Nel caso in cui l’investitore detenga tali titoli in un portafoglio presso un intermediario abilitato, può essere esercitata l’opzione ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 461/97 (risparmio amministrato) o

l'opzione ai sensi del successivo art. 7 (risparmio gestito). In tali casi le regole di determinazione del reddito e di liquidazione dell'imposta saranno quelle tipiche dei due regimi sopra citati.

Articolo 13 - Legge applicabile e foro competente

1. I Certificati e i diritti e gli obblighi da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro nella cui circoscrizione questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.

Articolo 14 - Altre disposizioni

1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.
2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.
3. L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie ed opportune al fine di eliminare ambiguità, imprecisioni o errori materiali nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della società di gestione del mercato. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'Articolo 9.
4. L'Emittente si riserva di chiedere l'ammissione di tutti i Certificati, o singole serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei Certificati alla negoziazione nelle singole borse. L'Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.
5. L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.